


Bando Pubblico “Sostegno alle imprese per lo sviluppo delle micro-filiere multicomparto”

Piano di Sviluppo Locale “Fare Società Locale”
Area Lagonegrese Alto Sinni Pollino
GAL La Cittadella del Sapere



GAL La Cittadella del Sapere

Sede Legale: P.zza Duca Degli Abruzzi, 9 85042 Lagonegro (PZ)

Sede operativa : C.da Calda n. 8 85043 Latronico 8PZ)

Tel: 0973 858200 - Fax: 0973858200

Sito Internet: www.lacittadelladelsapere.it - Email: info@lacittadelladelsapere.it

Sommario

Sommario	2
Art.1 Premessa	3
Art. 2 Riferimenti Normativi	3
Art. 3 Obiettivi del Bando.....	6
Art. 4 Descrizione tecnica della Misura.....	6
Art. 5 Beneficiari	7
Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari e requisiti generali dell'impresa e dell'intervento	7
Art. 7 Localizzazione degli investimenti del progetto aziendale.....	8
Art. 8 Tipologia di investimenti e spese ammissibili del progetto aziendale.....	9
Art. 9 Spese non ammissibili	10
Art. 10 Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa.....	12
Art. 11 Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto	12
Art. 12 Modalità e termini di presentazione delle domande di auto	13
Art. 14 Criteri di selezione.....	14
Art.15 Motivi di irricevibilità e/o di esclusione	19
Art.16 Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto.....	19
Art. 17 Approvazione delle domande di aiuto	20
Art. 18 Impegni specifici collegati alla misura e vincoli	20
Art. 19 Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti.....	21
Art. 20 Controlli e pagamenti.....	23
Art. 21 Varianti e proroghe	24
Art. 22 Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi.....	25
Art. 23 Recesso/rinuncia agli impegni	26
Art. 24 Cause di forza maggiore.....	26
Art. 25 Responsabile del procedimento.....	27
Art. 26 Informazione e pubblicità	27
Art. 27 Disposizioni Finali.....	28
Art.28 Allegati	28

Bando Pubblico

“Sostegno alle imprese per lo sviluppo delle micro-filiere multicomparto”

Art.1 Premessa

Il presente Bando, approvato con Delibera del C.d.A. del 4 novembre 2013, viene emanato nell’ambito del P.S.R. Regione Basilicata 2007-2013.

ASSE 4. Leader

MISURA 4.1. Implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

SOTTOMISURA 4.1.1 Azioni a Sostegno della Competitività

OPERAZIONE 4.1.1.6: Sostegno alle imprese per lo sviluppo delle micro-filiere multicomparto

Art. 2 Riferimenti Normativi

IL Gal La Cittadella del Sapere adotta il presente Bando Pubblico in coerenza ed attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell’ambito del PSR della Basilicata 2007-2013 - Asse 4 Leader, e in particolare con riferimento a:

1. Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii.
2. Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.
3. Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
4. Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.
5. [Reg. \(CE\) n. 1975/ 2006 della Commissione](#) del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
6. Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
7. [Reg. \(CE\) n. 259/2008 della Commissione](#) del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
8. [Reg. \(CE\) n. 883/2006 della Commissione](#) del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR., e ss. mm. ii.
9. [Reg. \(CE\) n. 885/2006 della Commissione](#) del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e ss. mm. ii.
10. [Decisione del Consiglio](#) (2006/144/CVE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo.
11. Versione consolidata del [Trattato](#) che istituisce la Comunità Europea.

12. [Reg. \(CE\) n. 994/98 del Consiglio](#) del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
13. [Reg. \(CE\) n. 659/1999 del Consiglio](#) del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
14. [Reg. \(CE\) n. 1/2004 della Commissione](#) del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
15. [Reg. \(CE\) n. 794/2004 della Commissione](#) del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante e modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato.
16. [Reg. \(CE\) n. 1535/2007 della Commissione](#) del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
17. [Orientamenti comunitari](#) in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
18. [Reg. \(CE\) n. 1628/2006 della Commissione](#) del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.
19. [Orientamenti comunitari](#) per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C319/01).
20. [Reg. \(CE\) n. 1857/2006 della Commissione](#) del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
21. [Reg. \(CE\) n. 1998/2006 della Commissione](#) del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
22. [Orientamenti comunitari](#) sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
23. [Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea](#), disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE - 2008/C 82/01).
24. [Reg. \(CE\) n. 146/2008 del Consiglio](#) del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
25. [Reg. \(CE\) n. 796/2004 della Commissione](#) del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori, e ss. mm. ii.
26. Reg. (CE) n.639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio circa le modalità di attuazione dell'articolo 68 del regolamento n. 73/2009, affinché le misure di sostegno specifico previste per gli agricoltori siano coerenti con le altre misure comunitarie di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.
27. [Reg. \(CE\) n.72/2009 del Consiglio](#) del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune.
28. [Reg. \(CE\) n. 73/2009 del Consiglio](#) del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce

- taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
29. [Reg. \(CE\) n. 74/2009 del Consiglio](#) del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 30. Orientamenti Strategici Comunitari, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
 31. [Decisione 2009/61/CE del Consiglio](#) del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
 32. Piano Strategico Nazionale, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
 33. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 “Disposizioni in materia di violazioni” riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 20 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
 34. D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii., relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
 35. Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi, 14 febbraio 2008 e ss.mm.ii.
 36. Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore, edizione 1.1. e ss.mm.ii.
 37. Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008 e ss. mm. ii.
 38. Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
 39. Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1480 del 05 agosto 2009 e modificate con DGR n. 519 del 12 aprile 2011.
 40. Spese ammissibili nell’ambito dell’Asse 4 – Leader del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con DGR n. 1341 del 20/09/2011;
 41. Procedure attuative dell’Asse 4 – Leader del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con DGR n. 1341 del 20/09/2011;
 42. D.G.R. n. 154 del 2 febbraio 2010 “Disciplina dei regimi di condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 2010” – Reg. (CE) 73/2009 e D.M. 30125/2009.
 43. D.G.R. n. 225 del 9 febbraio 2010 – Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le misure di investimento e per le misure connesse alla superficie e ss.mm.ii.
 44. D.G.R. n. 92 del 27/01/2011 P.S.R. Basilicata 2007-2013 Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi dell’art. 19 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 relativamente alle misure a investimento 112, 121, 123A, 123B, 125, 132, 226 e 311C. Rettifica della D.G.R. n. 1469 del 07/09/2010.
 45. D.G.R. n. 1587 del 21 Settembre 2010 di approvazione definitiva dei GAL e dei PSL;
 46. D.G.R. n. 872 del 16 luglio 2013 di approvazione della rimodulazione finanziaria del PSL “Fare Società Locale”;
 47. D.D. n. 77AT.2013/D.00841 del 18.11.2013 - Approvazione criteri di selezione delle operazioni tipicamente LEADER attuate in modalità “Bando pubblico” – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 3 Obiettivi del Bando

L'operazione di cui al presente bando intende attivare iniziative di sostegno a favore degli imprenditori agricoli professionali in grado di accrescere la competitività delle produzioni agro-industriali locali attraverso la promozione, implementazione e messa a regime delle micro-filiere produttive multi-comparto che costituiscono la base economica del sistema produttivo locale. Attraverso questa Misura si intende favorire:

- il miglioramento e la ristrutturazione delle aziende agricole e di trasformazione, anche mediante l'introduzione di innovazioni nei processi produttivi e l'adozione di nuovi servizi a supporto dell'intero sistema produttivo;
- il recupero e la rivitalizzazione di produzioni di nicchia, la riscoperta di peculiarità e valori propri delle aree rurali del nostro Paese, la diversificazione delle attività agricole e la creazione di sinergie tra agricoltura - mondo rurale – turismo.

Gli Obiettivi specifici sono:

- Ridurre i costi di produzione, anche attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto e l'ottimizzazione dei fattori di produzione;
- Migliorare la qualità dei prodotti agricoli;
- Favorire l'adattamento strutturale delle aziende per la partecipazione ai sistemi di qualità;
- Migliorare la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- Migliorare i processi logistici ed organizzativi;
- Migliorare la performance ambientale dei processi produttivi nei settori agricolo, alimentare;
- Diversificare le fonti di reddito delle famiglie agricole;
- Aumentare la qualità delle produzioni al di là degli standard commerciali e normativi del prodotto relativi a sanità pubblica, salute e benessere degli animali o salvaguardia dell'ambiente;
- Garantire la tracciabilità dei prodotti;
- Aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- Informare i consumatori e gli operatori del settore in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti.

Art. 4 Descrizione tecnica della Misura

Il presente avviso è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti di micro – filiera multi-comparto, a cui devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono. Alla filiera possono aderire imprenditori agricoli professionali.

Obiettivo del bando è la **costruzione di micro – filiere multi-comparto locali** mediante interventi materiali e immateriali da parte di imprese appartenenti alle diverse fasi delle filiere stesse (produzione, trasformazione, commercializzazione), finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni in grado di:

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni tipiche locali;
- favorire l'introduzione di innovazione nelle imprese che partecipano alle filiere.

Le micro-filiere devono essere rappresentate da almeno due delle fasi classiche di cui si compone una filiera agro-alimentare: produzione primaria, trasformazione e commercializzazione.

Le filiere, oggetto del presente bando, che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni sono:

- Micro-filiera dell'ortofrutta
- Micro-filiera delle piante officinali

- Micro-filiera zootecnica
- Micro-filiera dei prodotti da forno
- Micro-filiera dell'olio
- Micro-filiera del tartufo

I progetti di micro-filiera devono prevedere il coinvolgimento di almeno **tre potenziali beneficiari** e la realizzazione di interventi in almeno **2 fasi** della stessa filiera.

Art. 5 Beneficiari

Possono accedere al bando le imprese agricole in forma singola o associata.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari e requisiti generali dell'impresa e dell'intervento

Requisiti di ammissibilità	
Conformità della domanda	rispetto delle modalità di presentazione della domanda di aiuto
	conformità della documentazione
	conformità con le procedure di attuazione rispetto alla normativa specifica di riferimento
Requisiti del proponente	Imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA, in possesso di Partita IVA e Posizione INPS con data di iscrizione anteriore alla presentazione della domanda di aiuto
Requisito di affidabilità dei soggetti Beneficiari	Non sono ritenute ammissibili quei soggetti per i quali, per operazioni cofinanziate a partire dall'anno 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti. Non sono ammissibili le istanze presentate da aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresе in difficoltà.

La partecipazione al bando è subordinata:

- alla sottoscrizione di un accordo di micro-filiera tra tutti gli operatori e i soggetti interessati alla realizzazione del progetto di micro-filiera;
- alla dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di micro-filiera, di concreti obiettivi di sviluppo, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;

Le imprese che gestiscono produzioni agricole regolamentate da specifiche OCM devono dimostrare la regolarizzazione dei diritti di produzione.

Gli accordi di micro-filiera sottoscritti dalle imprese dovranno avere una durata almeno triennale e non, quindi, accordi una tantum - di fornitura, di vendita, interpretabili come collaborazione sporadica e occasionale e dovranno finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (congiunta lavorazione c/terzi, commercializzazione congiunta o organizzata, presentazione coordinata del prodotto al pubblico).

Gli accordi dovranno, inoltre, essere redatti in forma scritta e registrati in caso d'uso¹ secondo lo schema di accordo di micro-filiera allegato al presente bando (allegato 2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.

¹ Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

I contributi saranno concessi per gli investimenti promossi da soggetti proponenti di cui sia provato l'inserimento in una delle filiere produttive di cui al precedente **art. 4**, anche per la realizzazione di prodotti che siano comunque il risultato della trasformazione dei prodotti agricoli rappresentativi di tali filiere.

Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di micro-filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto di micro-filiera,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto di micro-filiera.

Agli accordi di micro-filiera possono partecipare anche imprese esterne all'area di applicazione di cui al successivo **art.7**, che nell'area stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione previsti all'**art. 14**.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di micro-filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, l'investimento sarà mantenuto se il progetto di micro-filiera nel suo complesso mantiene le caratteristiche approvate valutate ai fini della graduatoria approvata.

In caso di esito positivo della verifica, il contributo viene regolarmente erogato in capo agli altri soggetti del progetto di micro-filiera.

Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di micro-filiera per l'inadempienza di uno di essi.

Art. 7 Localizzazione degli investimenti del progetto aziendale

Le iniziative d'investimento dovranno essere ubicate nei Comuni nell'Area LEADER Lagonegrese, Alto Sinni, Pollino, definito dal territorio dei comuni di:

- Calvera
- Carbone
- Castelluccio Inferiore
- Castelluccio Superiore.
- Castelsaraceno
- Castronuovo S.A
- Cersosimo
- Chiaromonte
- Episcopia
- Fardella
- Francavilla in Sinni
- Lagonegro
- Latronico
- Lauria
- Maratea
- Nemoli
- Noepoli
- Rivello
- Rotonda

- San Costantino
- San Paolo Albanese
- San Severino Lucano
- Senise
- Teana
- Terranova di Pollino
- Trecchina
- Viggianello

I terreni dell'impresa agricola devono essere situati nel territorio dell'area LEADER di cui al comma precedente (per una quota della Superficie aziendale non inferiore al 70%) con sede aziendale ed operativa nel territorio.

Art. 8 Tipologia di investimenti e spese ammissibili del progetto aziendale

Tra le azioni messe a contributo, sono ammesse sia azioni materiali che immateriali. Nello specifico sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono all'impresa di rafforzare i legami con le altre imprese che aderiscono alla filiera, migliorando la qualità complessiva dei prodotti realizzati; in particolare, vengono sostenuti investimenti finalizzati:

- all'integrazione dell'impresa agricola nell'ambito del progetto di micro-filiera;
- alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo, con riguardo alla possibilità di introdurre nel ciclo produttivo i sistemi della tracciabilità alimentare;
- alla trasformazione in azienda dei prodotti aziendali;
- al confezionamento dei prodotti, anche in funzione della loro commercializzazione in forma congiunta e/o coordinata nell'ambito del progetto di micro-filiera;
- al miglioramento delle fasi della logistica;
- creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda.

Le spese ammissibili sono:

1) Attività materiali

- realizzazione di opere di natura edilizia e infrastrutturale, esclusivamente funzionali agli investimenti per impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche nella misura massima del 20% sull'investimento totale;
- impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche;
- spese generali riferite alle attività materiali;
- altre spese immateriali connesse agli investimenti materiali;

2) Attività immateriali, soltanto se direttamente connessi agli investimenti materiali realizzati:

- personale utilizzato per la realizzazione dell'investimento;
- consulenze esterne (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato, fino ad un massimo dell'8% del valore totale dell'investimento);
- acquisto o noleggio attrezzature strettamente ed esplicitamente finalizzate all'operazione, incluso l'acquisto di software e know-how finalizzati all'investimento, fino ad un massimo del 4% del valore totale dell'investimento;
- Spese generali per attività immateriali (incluso le spese di progettazione, direzione lavori e quanto altro connesso alla realizzazione degli interventi sia materiali che immateriali).

Le spese di cui al precedente punto 1 sono ammissibili su beni di proprietà. Nel caso di beni non di proprietà, il proponente dell'investimento deve dimostrare la disponibilità per un periodo di almeno dieci

anni, attraverso un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile.

Per quanto riguarda i veicoli stradali, è ammesso esclusivamente l'acquisto di veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili).

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di micro-filiera.

Nell'ambito delle spese generali, la percentuale massima rispetto al valore totale dell'investimento di tale voce di spesa è del 12%.

In merito alla valutazione delle voci di costo si potrà far riferimento ai prezziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda e/o alla comparazione con almeno 3 preventivi relativi a materiale nuovo.

Gli investimenti programmati sono soggetti a vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso per un periodo di tempo continuo e consecutivo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda gli immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda macchine ed attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

L'investimento dovrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dal provvedimento di concessione.

Art. 9 Spese non ammissibili

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- l'IVA recuperabile/detraibile;
- gli interessi passivi;
- l'acquisto di immobili e di terreni;
- l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- realizzazione di impianti per l'auto-produzione di energia di potenza superiore a 1 MW;
- acquisto di sole motrici per trasporto;
- investimenti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi ed i prodotti della pesca ed acquacoltura,
- investimenti nel caso di utilizzo di materie prime (varietà o specie) geneticamente modificate vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi nazionali e regionali;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- investimenti in natura e/o in economia;
- spese per oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di servizi elettrici, idrici, gas, telefonici e simili;
- spese per l'acquisto di beni relativi ad attività di rappresentanza quali, autoveicoli e strumenti per la telefonia mobile;
- investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- mobili, attrezzature e arredamenti uffici;
- attrezzature e/o materiali di uso corrente o normalmente ammortizzabili in un anno.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale e investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso. Relativamente agli investimenti di

sostituzione nelle aziende agricole, l'art.2 comma 17 del Reg.1857/06 prevede: «*investimenti di sostituzione*», *investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato.* Gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda le aziende agricole, sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

I. Immobili. Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

II. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti). Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento. E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico

o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera. Non è comunque ammesso l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate.

III. Colture arboree. Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stabilito dall'Autorità di Gestione. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Non saranno altresì ammissibili spese di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle azioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

Art. 10 Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese ammissibili a contributo:

- devono essere riferite ad attività effettuate e servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc) solo se effettuati entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della concessione del contributo da parte del Gal;
- Nel caso di investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento ed al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- Nel caso di non ammissibilità della domanda, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per l'istruttoria della pratica, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del Gal, e pertanto restano totalmente a carico dei richiedenti.

Ciascun soggetto presentante istanza potrà partecipare alla redazione di un sola domanda di partecipazione al bando, pena l'esclusione dalle procedure di gara.

E' ammessa la partecipazione in forma associata.

Art. 11 Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto

Risorse finanziarie disponibili: € 1.069.344,41 di quota pubblica, cui vanno aggiunti € 1.069.344,41 di cofinanziamento privato, per un totale complessivo di € 2.138.688,83.

Tipologia aiuto: contributo in conto capitale erogato:

Partecipazione FEASR: 57,5 %; della parte pubblica;

Intensità del contributo pubblico: 50% pubblico;

Cofinanziamento privato: 50% privato.

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente:

- costo minimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 30.000,00 (di cui il 50% a carico dell'impresa);

- costo massimo complessivo (Iva esclusa) del progetto: € 200.000,00 (di cui il 50% a carico dell'impresa).

Art. 12 Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del fascicolo unico aziendale secondo la procedura informatizzata del portale SIAN (D.P.R. 503/99 e Circolari AGEA).

Prima costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, le domande di aiuto devono essere presentate al GAL per il tramite di un CAA o altro soggetto accreditato dalla Regione Basilicata, previo conferimento di un mandato.

I potenziali beneficiari che conferiscono il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso la struttura prescelta, con l'impegno a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili alla loro identificazione e con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione. La domanda di aiuto deve essere trasmessa per via telematica, utilizzando il SIAN.

Il numero di domanda è generato in automatico dal SIAN e consentirà di individuarla univocamente. La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).

Per ogni domanda presentata viene costituito, presso la struttura tecnica del GAL, un fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. La domanda di aiuto, trasmessa per via telematica, deve essere stampata e firmata dal potenziale beneficiario e trasmessa al GAL unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso beneficiario e al progetto candidato.

La domanda cartacea, completa degli allegati di seguito indicati (anche su supporto informatico – cd-rom, dvd, pen driver, in word ed excel), contenuti in un unico plico, perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura del plico dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con corriere o consegnato a mano durante l'orario di apertura dell'ufficio **9.30-13.00** dal lunedì al venerdì e **pervenire entro le ore 18.00 del giorno 17/12/2013**, pena l'esclusione dalla procedura dal presente bando. Per il solo giorno 17/12/2013 l'ufficio sarà aperto dalle ore 9.30-13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Il richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, oltre alla domanda di aiuto, la seguente documentazione;

- Fotocopia documento identità in corso di validità
- Allegato 1 - Progetto di micro-filiera
- Allegato 2 - Accordo di micro-filiera
- Allegato 3 – Progetto aziendale
- Allegato 4 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
- Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il preliminare di vendita).
- Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure
- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
oppure

- dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
- Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento regionale. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
- Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del bando di riferimento e fino al termine stabilito nel bando stesso.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto fa fede:

- la data del rilascio informatico per la trasmissione telematica;
- il timbro apposto dall'ufficio postale accettante o il recapito al protocollo del Gal per la trasmissione cartacea.

Il richiedente o suo delegato è responsabile del fascicolo di domanda, pertanto è tenuto a conservare, per tutto il periodo di programmazione, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile di cui consta la domanda ammessa, e produrla su richiesta del GAL o dei funzionari incaricati degli accertamenti e dei controlli in loco ed ex-post.

Art. 14 Criteri di selezione

I progetti di micro-filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di micro-filiera:

Obiettivi PSR	Obiettivi PSL	Obiettivi specifici della sottomisura	Obiettivi dell'operazione	Criteri di selezione		Punteggio
<p>Obiettivo generale</p> <p>Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale.</p> <p>Linee di Policy</p> <p>Sostenere le imprese agricole e gli operatori forestali attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative</p> <p>Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari</p> <p>Consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola, alimentare e forestale</p>	<p>Obiettivo generale</p> <p>Fare Società Locale</p> <p>Obiettivi specifici</p> <p>Qualità ambientale per l'area.</p> <p>Accrescere la competitività delle imprese agricole e artigiane locali.</p> <p>Migliorare la qualità e l'accesso ai servizi.</p>	<p>Valorizzare le produzioni tipiche locali favorendone la commercializzazione nel territorio di origine in una logica di filiera corta.</p> <p>Indirizzare gli operatori economici verso modelli associativi, capaci di costruire un'offerta di prodotti agro-alimentari capace di agire anche come elemento attrattivo per l'area.</p> <p>Ampliare le reti decisionali.</p> <p>Migliorare il posizionamento di mercato del tessuto produttivo.</p> <p>Rafforzare l'organizzazione delle attività produttive agricole ed artigianali.</p>	<p>Incentivare gli operatori economici alla vendita diretta delle produzioni agroalimentari locali.</p>	<p>Caratteristiche del Beneficiario 20%</p> <p>Impresa condotta da imprenditore, o nel caso di soggetti con personalità giuridica composta in maggioranza numerica e/o di capitali da persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con età inferiore ai 40 anni 10% - donna 5% - con competenze qualificate 5% 	Max 20%	
				<p>Caratteristiche del progetto di micro-filiera 25%</p> <p>Accordo di micro-filiera sottoscritto da più partner economici di più livelli (produzione, trasformazione, commercializzazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. soggetti da tre a cinque 1% - n. soggetti da sei a dieci 3% - n. soggetti da 11 a quindici 4% - n. soggetti oltre 15 5% 	Max 5%	
				<p>Accordo di micro-filiera sottoscritto da più partner non economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituti di credito e/o banche 1% - Altri soggetti privati 1% 	Max 2%	
				<p>Coerenza del progetto di micro-filiera rispetto agli obiettivi dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alta 6% - media 4% - bassa 2% 	Max 6%	
				<p>Coerenza interna del progetto di micro-filiera</p> <ul style="list-style-type: none"> - alta 6% - media 4% - bassa 2% 	Max 6%	
				<p>Capacità del progetto di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto e/o organizzative nei diversi livelli della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione)</p> <p>(1 punto per ciascuna tipologia di innovazione apportata)</p>	Max 2%	
				<p>Capacità di creare reti attraverso la sottoscrizione di accordi extra filiera e di intese commerciali:</p>	Max 2%	

Obiettivi PSR	Obiettivi PSL	Obiettivi specifici della sottomisura	Obiettivi dell'operazione	Criteria di selezione	Punteggio
				(1 punto per ogni accordo o intesa commerciale sottoscritta)	
				Progetto che riguarda produzioni agricole sottoposte ai regimi di qualità comunitari secondo le disposizioni del Reg. UE 1151/2012	Max 2%
				Coerenza della proposta aziendale rispetto agli obiettivi del progetto di micro-filiera: - alta 15% - media 12% - bassa 7%	Max 15%
				Introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e organizzative in ambito aziendale: - innovazioni di prodotto 3% - innovazioni di processo 5% - innovazioni organizzative 5%	Max 13%
				Livello di adeguatezza degli investimenti aziendali: - alta 25% - media 15% - bassa 5%	Max 25%
				Capacità di creare reti attraverso la sottoscrizione di accordi extra filiera e di intese commerciali: (1 punto per ogni accordo o intesa commerciale sottoscritta)	Max 2%

Esplicitazione dei criteri:

Introduzione di innovazioni di processo e organizzative in ambito aziendale Max 13%

Innovazioni di prodotto max 3%:

Investimenti destinati alle innovazioni di prodotto rispetto al totale degli investimenti aziendali: Un punto per ogni punto percentuale di investimento destinato alle innovazioni di processo fino ad un massimo del 3% equivalente a 3 punti.

Innovazioni di processo max 5%:

Investimenti destinati alle innovazioni di processo rispetto al totale degli investimenti aziendali: Un punto per ogni punto percentuale di investimento destinato alle innovazioni di processo fino ad un massimo del 5% equivalente a 5 punti.

Innovazioni organizzative max 5%

Investimenti destinati alle innovazioni organizzative rispetto al totale degli investimenti aziendali:

Un punto per ogni punto percentuale di investimento destinato alle innovazioni organizzative fino ad un massimo del 5% equivalente a 5 punti.

Livello di adeguatezza degli investimenti aziendali rispetto agli obiettivi dell'operazione Max 25%

- Alto: max 25
- Medio: max 15
- Basso: max 5

Obiettivi specifici dell'operazione (bando)	Punteggio massimo attribuibile
Ridurre i costi di produzione e ottimizzare i fattori di produzione	3
Favorire l'adattamento strutturale delle aziende per la partecipazione ai sistemi di qualità	2
Migliorare la remunerazione della materia prima ai produttori di base	5
Migliorare i processi logistici	3
Migliorare la performance ambientale dei processi produttivi	2
Diversificare le fonti di reddito	2
Aumentare la qualità delle produzioni al di là degli standard commerciali e normativi del prodotto relativi a sanità pubblica, salute e benessere degli animali o salvaguardia dell'ambiente	4
Garantire la tracciabilità dei prodotti	3
Informare i consumatori e gli operatori del settore in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti	1
	25

Livello di coerenza	
Alta	max 25
Media	max 15
Bassa	max 5 punti

Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi del progetto di micro filiera Max 15%

- Alta Max 15%
- Media Max 12%
- Bassa Max 7%

Livello di coerenza	Punteggio attribuibile	Parametro di attribuzione: Entità degli investimenti relativi al/i comparto/i produttivi di interesse per la micro filiera rispetto al totale degli investimenti
Alta	15	Superiore all'80%
	14	Superiore al 70% ed inferiore o uguale al 80%
	13	Superiore al 60% ed inferiore o uguale al 70%
Media	12	Superiore al 55% ed inferiore o uguale al 60%
	10	Superiore al 50% ed inferiore o uguale al 55%
	8	Superiore al 45% ed inferiore o uguale al 50%

Bassa	7	Superiore al 40% ed inferiore o uguale al 45%
	5	Superiore al 30% ed inferiore o uguale al 40%
	0	Inferiore o uguale al 30%

Accordo di micro-filiera sottoscritto da più partner economici Max 2%

- Istituti di Credito e/o banche : almeno 2 : 1 punto
- Altri soggetti privati: almeno 3 : 1 punto

Coerenza del progetto di micro-filiera rispetto agli obiettivi dell'operazione Max 6%

- Alto: max 6
- Medio: max 4
- Basso: max 2

Livello di coerenza	Punteggio attribuibile	Parametro di attribuzione	
		Individuazione nuovi mercati e/o rafforzamento di quelli esistenti	Grado di diversificazione
Alta	6	Progetto teso prevalentemente a favorire l'ingresso su nuovi mercati	Progetto teso anche a diversificare i prodotti offerti
	5		
Media	4	Progetto teso in parte a favorire l'ingresso su nuovi mercati e in parte a rafforzare quelli già esistenti	Progetto teso anche a diversificare i prodotti offerti
	3		
Bassa	2	Progetto teso prevalentemente a rafforzare i mercati esistenti	Progetto teso anche a diversificare i prodotti offerti
	1		

Coerenza interna del progetto di micro-filiera Max 6%

- Alto: max 6
- Medio: max 4
- Basso: max 2

		Entità delle azioni complementari e sinergiche		
		Tutte le azioni	Metà delle azioni	Nessuna azione
Pertinenza delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto di micro-filiera	Tutte le azioni	6	5	1
	Metà delle azioni	4	3	1
	Nessuna azione	2	1	0

Progetto che riguarda produzioni agricole sottoposte ai regimi di qualità comunitari secondo le disposizioni del Reg. UE 1151 del 21/11/2012) Max 2%

Se il progetto di micro filiera già riguarda tali produzioni: punti 2

Se il progetto di micro filiera prevede di trattare tali produzioni: punti 1

Se il progetto di micro filiera non prevede di trattare tali produzioni: punti 0

Art.15 Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le istanze che:

- non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, ivi compreso il criterio di inaffidabilità;
- non presentino la domanda di aiuto secondo le modalità, ed i termini indicati all'art.12 e tutta la documentazione di cui all'art.13.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi dei non ammessi/esclusi.

Art.16 Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

I tempi per l'istruttoria delle domande vengono stabiliti in massimo n. 20 giorni dalla data di scadenza suddetta.

La graduatoria definitiva sarà valida fino al 31.12.2015. Qualora in seguito dovessero essere rese disponibili somme aggiuntive a valere su tale operazione, si procederà ad assegnarli secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Le domande di aiuto presentate al GAL dai potenziali beneficiari vengono sottoposte, sulla base delle disposizioni del Reg. (UE) n.65/2011, al controllo tecnico-amministrativo del rispetto dei requisiti e ai controlli incrociati nell'ambito del SIGC, al fine di verificarne l'effettiva finanziabilità.

L'attività di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

Fase I - Ricevibilità

Fase II - Ammissibilità

Fase III - Validazione

Fase I – Ricevibilità

La struttura tecnica del Gal verifica che la documentazione ricevuta, cartacea ed elettronica, sia completa e che il potenziale beneficiario abbia rispettato le modalità di trasmissione dell'istanza.

La verifica della ricevibilità delle domande di aiuto è riferita, in particolare, ai seguenti requisiti:

- modalità di spedizione / consegna della domanda;
- data di presentazione entro i termini previsti dal Bando;
- presenza sulla domanda della firma del richiedente;
- presenza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- progetto candidato.

L'istanza viene giudicata non ricevibile solo in caso di mancato rispetto dei requisiti sopra elencati.

Fase II – Ammissibilità

Questa fase regola le attività finalizzate a selezionare le istanze, ovvero a verificare la pertinenza della documentazione, il rispetto dei requisiti di ammissibilità del richiedente e della proposta progettuale e a determinare la spesa ammessa e il relativo contributo.

La struttura tecnica incaricata in sede di istruttoria verificherà, in particolare, quanto segue:

- l'ammissibilità del richiedente:
- i requisiti prescritti dal bando
- i criteri di selezione
- il quadro economico e le singole voci di costo siano congrue ed eleggibili

Fase III - Validazione dell'istruttoria

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria saranno predisposti i seguenti elenchi provvisori:

- elenco delle istanze ammesse a finanziamento;
 - elenco istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
 - elenco istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione.
- che vengono trasmessi al CdA del Gal la Cittadella del Sapere per l'approvazione.

In caso di parità di punteggio, precederà in graduatoria la proposta pervenuta per prima in ordine cronologico di arrivo al protocollo del GAL.

Gli elenchi approvati saranno affissi presso il GAL, pubblicati sul sito internet www.lacittadelladelsapere.it e presso gli albi degli Enti pubblici soci. Verranno ammessi a beneficio i soggetti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse previste.

Il Gal la Cittadella del Sapere comunicherà a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l'esito della valutazione.

Art. 17 Approvazione delle domande di aiuto

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie i soggetti proponenti non soddisfatti dell'esito della procedura di istruttoria possono presentare ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Gli eventuali ricorsi saranno esaminati dal Gal, sulla base dei principi generali esposti per la fase II - Istruttoria, procedendo all'eventuale rettifica dell'istruttoria effettuata.

Il GAL predisporrà poi gli elenchi definitivi delle:

- istanze ammesse a finanziamento;
- istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione

che, una volta approvati, vengono pubblicati.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il GAL trasmette ai soggetti ammessi a finanziamento il provvedimento di concessione del contributo che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario; la sottoscrizione deve avvenire nei successivi 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Tale provvedimento indicherà anche i termini entro i quali potranno essere presentate le domande di pagamento sia per la concessione degli eventuali anticipi sia per i pagamenti dei SAL.

Art. 18 Impegni specifici collegati alla misura e vincoli

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario da utilizzare per il trasferimento del pagamento da parte dell'organismo pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di inalienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni a far data dalla decisione di finanziamento;

- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro);
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativo/contabile effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione portata in rendicontazione sul PSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura: "Progetto cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL _____; Misura 4.1; Sottomisura 4.1._ Operazione 4.1._._; Progetto: _____";
- concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione del GAL;
- fornire i dati relativi necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
- inviare al GAL, ed alle scadenze fissate, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, corredata da copia conforme all'originale della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, comprensiva delle quietanze di pagamento, per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore;
- realizzare e mantenere il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice di monitoraggio che sarà comunicato dal GAL successivamente all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
- comunicare al Direttore del PSL ed all'OP, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività cofinanziate, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento dalla competente Misura del PSL. Al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà avvenire almeno fino a tre anni successivamente alla conclusione del PSR. In particolare, dovranno essere custoditi gli originali della documentazione amministrativa e contabile (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc);
- inviare al GAL, per il successivo inoltro all'organismo pagatore (di seguito denominato: OP), unitamente al rendiconto dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una relazione tecnica delle stesse accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;
- garantire alle strutture competenti del GAL, dell'OP, della Regione, dei servizi ispettivi della Commissione europea, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento dal PSL;
- riconosciute ammissibili (dal GAL, dall'OP, dalla Regione, dallo Stato, dalla UE), maggiorate degli interessi legali;
- garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- utilizzare in modo evidente il logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg (CE) 1974/2006.

Art. 19 Realizzazione degli investimenti ed erogazione degli aiuti

I Beneficiari provvedono a realizzare le operazioni loro approvate e finanziate a valere sul PSL secondo le disposizioni del presente bando e del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Il beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori all'Organismo Pagatore e per conoscenza al Gal, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, i Beneficiari dovranno presentare all'organismo pagatore:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria delle spesa effettivamente sostenuta comprendente:
 - un rendiconto dettagliato (per voce) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
 - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente);
 - i relativi titoli di pagamento.

Tutti i beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare, per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente (bancario/postale) su cui far transitare le risorse finanziarie riferite alle misure del PSR/PSL, sia per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore che per tutti i pagamenti connessi a tale operazione.

Nel caso venga utilizzato un conto corrente dedicato, le relative spese di apertura e gestione sono ammissibili nell'ambito delle spese generali dell'investimento approvato. Non sono invece ammissibili gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti cofinanziati, nonché per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, per ciascuna fattura e/o altro documento equivalente rendicontata, il beneficiario può utilizzare le seguenti modalità:

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*, rilasciata dall'istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) *Carta di credito e/o bancomat, tranne quelle prepagate*: tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento;
- c) *Assegno*: tale modalità è sconsigliata, e può essere eccezionalmente accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è necessario allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) *Vaglia postale*: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Il pagamento attraverso dazione diretta di moneta è consentito, per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio. In tal caso, ogni documento di spesa (ricevuta, fattura, ecc) deve essere accompagnato dalla quietanza liberatoria del fornitore.

Si specifica altresì che per i pagamenti effettuati in contanti, relativi a fatture di importo superiore a 500,00 Euro, non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti aventi forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è

riportata la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL _____; Misura 4.1; Sottomisura 4.1.1 Operazione 4.1.1.6; Progetto: _____”.

Art. 20 Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- a) la prima quota, nella Misura del 50% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche ed imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. lgs. 385/93 (consumabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito www.bancaditalia.it), redatta coerentemente con lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997, di importo pari alla somma da erogare, maggiorata del 10%, e di durata definita nel provvedimento di concessione;
- b) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori al 10% per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo concedibile;
- c) l'ultima quota è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di anticipazione:

- A. fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- B. dichiarazione di inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia in caso di opere edili;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di SAL:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento, e corredata dei relativi disegni. Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà essere corredata di:
 - concessione edilizia o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) se presenti opere murarie;
 - dichiarazione di avvio del progetto;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
 - tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di Saldo finale:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;

- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSL di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;

Per le opere murarie, se presenti:

- a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
 - b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastrutture e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
 - c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
 - d. certificato di agibilità, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
 - F. Dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
 - G. Scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
 - H. Dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile del procedimento ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati.

Art. 21 Varianti e proroghe

Varianti

Per i progetti finanziati sul presente Avviso Pubblico sono sempre ammissibili varianti ai progetti approvati, purché non si produca un aumento complessivo dell'importo del progetto approvato e, comunque, alle condizioni di seguito esplicitate.

Quando i beneficiari intendono apportare eventuali varianti ai progetti loro finanziati, possono farlo autonomamente, se tali varianti rientrano nel limite del 5%, notificando al GAL, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, il quadro economico rimodulato.

Quando le varianti proposte eccedono il limite del 5%, ma rientrano nel limite massimo del 20%, i beneficiari devono presentare al GAL, e per conoscenza all'OP, idonea richiesta di variante. Tale variante, di importo non superiore al 20% del budget totale, deve essere espressamente autorizzata dal GAL, lasciando impregiudicata la finalità originaria del progetto e il limite massimo di investimento ammesso. Le variazioni autorizzate dal GAL ai beneficiari vanno comunicate anche all' Organismo Pagatore ed all'Autorità di Gestione regionale.

La concessione di varianti di importo superiore al 20% del budget totale del progetto approvato sono concedibili, ad insindacabile giudizio del GAL, solo per situazioni oggettivamente particolari e gravi, indipendenti dalla volontà del Beneficiario, e solo se è evidente che il proseguimento in variante non compromette la finalità originaria dell'operazione/progetto.

Proroghe

In riferimento alla conclusione dei progetti in linea di massima i progetti devono essere avviati e ultimati entro la data prevista dall'atto giuridicamente vincolante, in deroga a tale principio/scadenza può essere concessa proroga in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano l'avvio/conclusione del progetto entro il termine stabilito, la richiesta di proroga va inoltrata al GAL e da questo debitamente autorizzata.

La proroga deve essere preventivamente richiesta al Gal (ed inoltrata per conoscenza all'organismo pagatore) che concede l'eventuale autorizzazione con proprio atto, dandone comunicazione al richiedente e per conoscenza all'organismo pagatore.

La concessione e la durata della proroga, che comunque non può superare il termine ultimo per l'applicazione del disimpegno automatico, sono ad insindacabile discrezione del GAL, il quale comunicherà al richiedente l'esito della propria decisione.

Art. 22 Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento effettuato, sia che si tratti di controlli in loco, sia che si tratti di controlli *ex post*, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione degli stessi e se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Reg. CE 65/2011 se la somma effettivamente erogabile al beneficiario a seguito dei controlli, risulta inferiore del 3% all'importo risultante nella relativa domanda di pagamento, sarà applicata una riduzione pari alla differenza tra i suddetti importi.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora in fase di controllo venga accertata una falsa dichiarazione resa da un beneficiario, l'operazione oggetto del controllo viene esclusa dal sostegno del PSL e si procede al recupero degli importi eventualmente già erogati oltre all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, ivi compresa la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Inoltre, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni prescritte dall'ordinamento nazionale, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno, per la stessa misura, sia per l'annualità in corso che per la successiva.

L'Organismo preposto al controllo che rileva spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, ne da contezza nel verbale di verifica procedendo all'applicazione delle disposizioni di propria competenza previste in materia, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati (amministrativi, in loco, ex-post) dovessero essere rilevate violazioni agli impegni assunti, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi fino all'esclusione o alla decadenza totale dello stesso con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite. Le predette violazioni saranno trattate nel rispetto di quanto disciplinato con D.G.R. n. 1906 del 19.12.2011 e s.m.i. e

D.G.R. n. 1982 del 28.12.2011 (impegni comuni a tutte le misure a investimento e impegni pertinenti di Misura per interventi analoghi).

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall' Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel verbale di contestazione, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile del procedimento.

Il CdA poi, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero, sanzione).

In particolare, ed in riferimento al recupero di importi indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso. Se necessario, il CdA può disporre che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite compensazione (detrazione) rispetto ai pagamenti successivi alla data della decisione di recupero.

L'esecuzione di tali operazioni conseguenti alla disposizione di recupero, avviene a cura dell'Organismo pagatore.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Nelle more della condivisione con le procedure dell'Organismo pagatore, e compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12 euro, al netto degli interessi, per beneficiario e per periodo di erogazione.

Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12 euro.

Art. 23 Recesso/rinuncia agli impegni

Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo, l'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Gal e per conoscenza all'organismo pagatore (OP), in linea generale il recesso degli impegni è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del beneficio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 24 Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il decesso del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte;***
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;***

- c. **l'esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;**
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superfici dell'azienda, **comprovata** da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali comprovata da denuncia alle forze dell'ordine.**

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (o dal soggetto interessato) al Gal e per conoscenza all'Organismo Pagatore entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo in condizione di provvedervi.

Qualora infine, intervengano le cause di forza maggiore di cui ai punti a) e b) opportunamente comprovate, è possibile modificare l'assetto proprietario a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione del contributo sulla base della procedura valutativa adottata.

Art. 25 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Nicola Timpone.

Art. 26 Informazione e pubblicità

Investimenti materiali:

Ai sensi del Reg. CE n.1974/06, per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti di costo complessivo superiore a EUR 50.000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e gli elementi di cui al successivo punto 1). Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartello o della targa.

1) Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:

a. bandiera europea conforme alle specifiche grafiche presenti sul sito www.lacittadelladelsapere.it, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

b) logo di Leader;

c) logo delle Regione Basilicata

d) logo della Repubblica Italiana

e) logo del Gal La Cittadella del Sapere

Investimenti immateriali:

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l'emblema della Comunità, oltre che i loghi sopra specificati.

I criteri di informazione e pubblicità si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, mailing list) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.

I siti web devono:

- menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;

- recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

I loghi sono scaricabili sul sito www.lacittadelladelsapere.it

Il presente Bando viene pubblicato sul sito web della Gal La Cittadella del Sapere (www.lacittadelladelsapere.it) e presso gli Albi Pretori dei Comuni soci del Gal.

Il bando rimarrà in pubblicazione per il tempo necessario ad assicurare la corretta predisposizione della documentazione. In ogni caso il periodo di pubblicazione non sarà inferiore ai 30 (trenta) giorni.

Per informazioni rivolgersi agli uffici del Gal La Cittadella del Sapere, aperti al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 13,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, telefono 0973858200, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando.

Tutela della privacy:

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 27 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al PSR della Regione Basilicata per il periodo 2007/2013 nonché alle normative Comunitarie, Statali e Regionali in vigore. Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Lagonegro.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n.445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- L'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSL del Gal la Cittadella del Sapere.

Art.28 Allegati

- Allegato 1 - Progetto di micro-filiera
- Allegato 2 - Accordo di micro- filiera
- Allegato 3 – Progetto aziendale
- Allegato 4 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

Latronico, lì 28/11/2013

Il Responsabile del Procedimento
Nicola Timpone